

TITOLO II: **IGIENE DEL TERRITORIO**

CAPITOLO 1: SCARICHI IDRICI

- 2.1.1. *Acque meteoriche*
- 2.1.2. Scarichi provenienti da laboratori analisi mediche e simili

CAPITOLO 2: SUOLO

- 2.2.1. Irrigazioni
- 2.2.2. Fertilizzanti, concimi, ammendanti e correttivi
- 2.2.3. Serbatoi
- 2.2.4. *Dismissione dei serbatoi interrati*
- 2.2.5. Condotti di collegamento
- 2.2.6. Zone di carico e scarico
- 2.2.7. *Scarichi al suolo o negli strati superficiali del sottosuolo*
- 2.2.8. Svuotamento delle opere di smaltimento
- 2.2.9. Servizio di svuotamento

CAPITOLO 3: ACQUE SUPERFICIALI

- 2.3.1. Opere che ostacolano il deflusso delle acque
- 2.3.2. Divieto di uso di acque infette, sporche, alterate
- 2.3.3. Bacini artificiali, recipienti
- 2.3.4. Canali
- 2.3.5. Ordinanze - Prescrizioni

CAPITOLO 4: FOGNATURE

- 2.4.1. Conduzioni pluviali
- 2.4.2. Obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura
- 2.4.3. Impianti di smaltimento singoli

CAPITOLO 5: INQUINAMENTO DELL'ARIA

- 2.5.1. Ambito della disciplina
- 2.5.2. Impianti termici civili
- 2.5.3. Camini
- 2.5.4. Impianti termici civili di potenzialità inferiore alle 30.000 kcal/h e di imprese artigiane e commerciali
- 2.5.5. Focolari
- 2.5.6. Caratteristiche dei camini
- 2.5.7. Ordinanze
- 2.5.8. Guasti accidentali agli impianti di abbattimento
- 2.5.9. Sistemi di lavaggio e pulizia
- 2.5.10. Camini negli insediamenti produttivi
- 2.5.11. Attività che usano solventi organici
- 2.5.12. Altre fonti di emissioni (artigiani, commercianti, ecc.)
- 2.5.13. Divieto di combustione all'aperto
- 2.5.14. Prevenzione e contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico

CAPITOLO 6: INQUINAMENTO *ELETTROMAGNETICO*

- 2.6.1. Ambito della disciplina

CAPITOLO 7: *IMPIANTI PRODUTTIVI*

- 2.7.1. *Nulla osta per l'esercizio di attività produttive*
 - 2.7.2. Documentazione per la richiesta del nulla osta
- INDUSTRIE INSALUBRI**
- 2.7.3. Classificazione
 - 2.7.4. Nuovi insediamenti produttivi
 - 2.7.5. Lavorazioni insalubri di prima classe
 - 2.7.6. Insediamenti esistenti
 - 2.7.7. Pericolo di esplosioni, incendi, sviluppo di gas tossici e pericolosi
 - 2.7.8. Ordinanza del *Dirigente*
 - 2.7.9. Tossici ad alto rischio

CAPITOLO 8: INQUINAMENTO ACUSTICO

- 2.8.1. Campo di applicazione
- 2.8.2. *Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*
- 2.8.3. Tipi di zone
- 2.8.4. *Valori limite di emissione e/o immissione del rumore e ordinanze del Dirigente*
- 2.8.5. Periodi dell'anno
- 2.8.6. *Attività temporanee*
- 2.8.7. *Autorizzazioni in deroga per attività temporanee*
- 2.8.8. *Autorizzazioni per cantieri edili, stradali e assimilabili*
- 2.8.9. *Luna park e circhi equestri*
- 2.8.10. *Manifestazioni musicali all'aperto*
- 2.8.11. *Manifestazioni musicali all'aperto*
- 2.8.12. *Altre attività con caratteristiche temporanee*

CAPITOLO 9: VIBRAZIONI

- 2.9.1. Campo di applicazione
- 2.9.2. Modalità di misura
- 2.9.3. Limiti massimi consentiti

CAPITOLO 10: IMPIEGO DI PRESIDI SANITARI PER L'AGRICOLTURA

IMPIEGO DI PRESIDI SANITARI CON MEZZI MECCANICI

- 2.10.1. Registro di carico e scarico
- 2.10.2. Condizioni in cui il trattamento deve avvenire
- 2.10.3. Modalità di preparazione delle miscele
- 2.10.4. Contenitori usati
- 2.10.5. *Impiego di mezzi aerei*

CAPITOLO 11: ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

- 2.11.1. Campo di applicazione
- 2.11.2. Distanze per nuove costruzioni di allevamenti, stalle, concimaie e vasche di raccolta deiezioni
- 2.11.3. *Allevamenti di animali*
- 2.11.4. Depositi
- 2.11.5. Caratteristiche delle stalle
- 2.11.6. Stalle per bovini
- 2.11.7. Norme tecniche generali per lo stoccaggio delle deiezioni animali
- 2.11.8. Caratteristiche costruttive delle lagune
- 2.11.9. Caratteristiche costruttive delle vasche
- 2.11.10. Norme particolari
- 2.11.11. Dimensionamento degli stoccaggi per allevamenti di piccoli animali
- 2.11.12. Utilizzazione dei reflui zootecnici. Norme generali
- 2.11.13. Utilizzazione a scopo agronomico di letame
- 2.11.14. Contenuti del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)
- 2.11.15. Trasporto di liquami di origine animale

TITOLO II

IGIENE DEL TERRITORIO

CAPITOLO 1

SCARICHI IDRICI

2.1.1. Acque meteoriche

1. *Le acque meteoriche comprese quelle provenienti dalle condutture pluviali e quelle convogliate in reti fognarie separate, devono essere prioritariamente destinate all'alimentazione della falda anche mediante il recapito delle acque sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo per subirrigazione, purché la dispersione avvenga ad adeguata distanza da tutti i muri degli edifici vicini anche in relazione alla natura geologica del terreno ed al profilo altimetrico.*

2. *Qualora le caratteristiche del terreno non consentano un completo assorbimento delle acque meteoriche precipitate, tali acque devono essere allontanate mediante opere di convogliamento idonee fino ad un recapito naturale, atto a riceverle.*

3. *Il sistema di opere adottato deve essere autorizzato dal competente Dirigente, unitamente al rilascio della concessione edilizia in caso di costruzione di nuovi edifici, e previo rilascio dell'autorizzazione di polizia idraulica nei casi previsti.*

4. *Solo quando non sia possibile lo scarico delle acque meteoriche in corpo idrico superficiale, è ammesso lo scarico in fognatura nel rispetto del regolamento di fognatura.*

5. *Lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia deve comunque avvenire nel rispetto delle particolari prescrizioni previste dalla legislazione e normativa vigente.*

2.1.2. Scarichi provenienti da laboratori analisi mediche e simili.

1. *Gli scarichi provenienti da laboratori analisi mediche e simili vanno sottoposti a disinfezione.*

CAPITOLO 2

SUOLO

2.2.1. Irrigazioni

1. *Le irrigazioni a scopo agricolo, per le quali si debba mantenere per qualche tempo l'acqua sul terreno, sono permesse solo in località distanti dall'abitato agglomerato purché l'acqua abbia continuo ricambio e non si producano impaludamenti od inconvenienti igienici di qualsiasi natura.*

2. *Sono vietate le irrigazioni dei terreni contigui alle abitazioni sparse, quando queste non siano convenientemente protette e possa derivare umidità ai muri delle abitazioni stesse.*

2.2.2. Fertilizzanti, concimi, ammendanti e correttivi

1. *I fertilizzanti, concimi, ammendanti e correttivi sono classificati e disciplinati secondo le disposizioni legislative e normative vigenti.*

2. *Da essi sono escluse tutte le acque reflue degli stabilimenti industriali, degli insediamenti urbani e rurali nonché i fanghi provenienti da processi depurativi eventualmente in essere nei predetti insediamenti e le deiezioni zootecniche liquide e solide.*

3. *Il competente Dirigente per motivi igienici o ambientali, può ordinare in tutto il territorio comunale o in parte di esso, il divieto di impiego al suolo ai fini agronomici di prodotti derivanti dai processi di lavorazione di qualsiasi tipo, compresi i fanghi provenienti da impianti di depurazione e le acque reflue.*

2.2.3. Serbatoi

1. *Al fine di prevenire possibili cause di inquinamento del suolo e del sottosuolo i nuovi serbatoi di prodotti inquinanti non infiammabili devono essere collocati preferibilmente fuori terra.*

2. *I serbatoi fuori terra devono essere collocati in vasche a tenuta perfetta, di capacità almeno corrispondente alla capacità utile del serbatoio più voluminoso, realizzate con materiale inattaccabile dalle sostanze stoccate ed aventi superfici interne impermeabili alle stesse e superfici esterne impermeabili all'acqua.*

3. Le vasche non possono essere munite di condotti di scarico.
4. I nuovi serbatoi interrati, contenenti sostanze o prodotti infiammabili, devono prevedere una struttura esterna atta al contenimento di eventuali fuoriuscite del liquido.
5. Eventuali diverse soluzioni dovranno avere requisiti di sicurezza equivalenti rispetto ad eventuali perdite.
6. Devono essere fatti controlli periodici a cura dei proprietari.
7. Per quanto riguarda l'esistente, possono, da parte del competente Dirigente, essere date disposizioni di adeguamento alle prescrizioni suddette, in relazione a particolari situazioni di rischio connesse con lo stato di conservazione del manufatto, le prove di tenuta e la natura delle sostanze contenute.
8. I serbatoi interrati, installati da più di 15 anni, vanno sottoposti a controllo. E' fatto obbligo ai proprietari dei serbatoi esistenti di fornire, su richiesta *del Comune*, la descrizione delle caratteristiche costruttive e d'uso. Gli esiti dei controlli devono essere annotati su apposito registro custoditi dai proprietari in loco.
9. Per quanto riguarda i serbatoi di combustibile concernenti gli impianti di riscaldamento per civili abitazioni per le nuove installazioni vanno adottate le prescrizioni di cui sopra, fermo restando quanto previsto per la Sicurezza e Prevenzione Incendi. Per gli esistenti si deve provvedere e documentare a cura del proprietario l'esecuzione di controlli sulla tenuta a 15 anni dall'installazione e ogni ulteriori 5 anni.

2.2.4. Dismissione dei serbatoi interrati

1. *I serbatoi interrati che cessano di essere operativi devono essere dismessi e quindi svuotati, bonificati e rimossi.*
2. *La messa in sicurezza dei serbatoi nel rispetto della legislazione e normativa vigente, deve essere garantita fino alla loro rimozione.*
3. *Il competente Dirigente può concedere deroghe al comma 1, quando sia accertata l'impossibilità tecnica dell'intervento o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili.*
4. *Le modalità di dismissione e messa in sicurezza dei serbatoi interrati devono essere comunicate al comune ed all'ARPA entro 60 giorni dalla dismissione.*
5. *Lo smaltimento o recupero dei rifiuti derivanti dalle operazioni di dismissione dei serbatoi interrati, deve avvenire nel rispetto della legislazione e normativa vigente in materia di rifiuti.*
6. *Qualora risulti inquinato il sito in cui si trovano i serbatoi interrati, si deve provvedere alla bonifica del sito ed agli altri interventi, previsti dalla legislazione e normativa in materia di siti inquinati.*

2.2.5. Condotti di collegamento

1. I condotti fissi o mobili di collegamento tra i recipienti ed i serbatoi ed i punti di utilizzazione delle sostanze o prodotti contenenti sostanze *inquinanti e/o combustibili*, devono essere realizzati in modo da consentire, in caso di guasti o rotture accidentali, il convogliamento delle sostanze o prodotti medesimi nelle vasche di contenimento o in altre aventi caratteristiche analoghe: le opere inerenti devono possedere i requisiti di inattaccabilità ed impermeabilità prescritti per le vasche.
2. Le opere di cui sia prevista o venga prescritta la realizzazione devono essere realizzati a cura degli interessati.

2.2.6. Zone di carico e scarico

1. Le zone di carico e scarico di sostanze o prodotti contenenti sostanze di cui alla direttiva del Consiglio 80/68/CEE, comunque accumulati o stoccati, devono essere impermeabilizzate e dotate di sistemi di raccolta e convogliamento delle acque di dilavamento ad idonei impianti di recupero e/o di depurazione.
2. E' vietato accumulare negli insediamenti produttivi in spazi aperti materiali disgregati polverosi, idrosolubili o evaporabili, salvo vengano realizzate opere idonee ad evitare la dispersione e a consentirne la raccolta, il convogliamento e la depurazione delle acque di dilavamento.

2.2.7. Scarichi al suolo o negli strati superficiali del sottosuolo

1. *Il competente Dirigente, autorizza lo scarico al suolo o negli strati superficiali del sottosuolo solo se sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare lo scarico in pubblica fognatura o in corpo idrico superficiale.*
2. *Per gli insediamenti, installazioni o edifici isolati che scaricano acque reflue domestiche è comunque ammesso lo scarico al suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, con uno dei sistemi previsti dalla normativa tecnica vigente quali sub-irrigazione, pozzi assorbenti, percolazione, se realizzati rispettando le indicazioni riportate nella medesima normativa tecnica e previa chiarificazione delle acque con adeguate fosse Imhoff.*
3. *A valle della fossa Imhoff e prima che le acque entrino nel sistema di smaltimento, deve essere realizzato un pozzetto in muratura o calcestruzzo, coperto con chiusino amovibile in materiale idoneo, tale da consentire i campionamenti delle acque.*

4. La dispersione dei liquami chiarificati va effettuata a non meno di 10 metri dai fabbricati e 30 metri dai pozzi dell'acqua.

2.2.8. Svuotamento delle opere di smaltimento

1. Lo svuotamento dei pozzi neri e delle fosse settiche deve essere fatto con sistema pneumatico o meccanico in modo che il travaso delle materie luride avvenga per aspirazione diretta senza manipolazione alcuna, né dispersione o esalazione.

2. Tutte le operazioni di svuotamento e trasporto dei materiali espurgati devono essere effettuate entro le prime ore del mattino.

3. In ogni caso si deve evitare molestia ai vicini con rumori eccessivi o in altro modo.

4. In caso di tracimazione delle fosse settiche e dei pozzi neri, il competente Dirigente ne ingiunge lo svuotamento immediato, provvedendo, in caso di omissione da parte degli interessati, all'esecuzione d'ufficio a carico degli inadempienti.

2.2.9. Servizio di svuotamento

1. Gli svuotamenti degli impianti singoli di smaltimento potranno essere effettuati solo da Ditte debitamente autorizzate.

2. Chi intenda intraprendere il servizio pubblico di espurgo degli impianti singoli dovrà ottenere dal competente Dirigente una speciale autorizzazione.

3. La richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata al competente Dirigente corredata da:
- documentazione relativa ai mezzi impiegati per il servizio, ed ai luoghi di deposito degli stessi;
- documentazione relativa agli impianti ove vengono trasportati i materiali espurgati, per il trattamento e lo smaltimento finale.

CAPITOLO 3

ACQUE SUPERFICIALI

2.3.1. Opere che ostacolano il deflusso delle acque

1. Il competente Dirigente, qualora l'ASL o altri Uffici comunali accertino l'esecuzione di lavori e di opere che ostacolano il naturale deflusso delle acque o che comunque possano modificare il livello nonché le caratteristiche qualitative delle acque sotterranee, prende i provvedimenti di sua competenza.

2.3.2. Divieto di uso di acque infette, sporche, alterate

1. E' vietato l'uso, a qualsiasi titolo, per le persone e per gli animali di acque sporche, infette, alterate ed in qualsiasi modo pericolose.

2. Il competente Dirigente provvede a segnalare con appositi cartelli tali acque nel territorio comunale.

2.3.3. Bacini artificiali, recipienti

1. La raccolta di acqua a scopo agricolo o industriale o di semplice abbeveratoio in appositi bacini artificiali o comunque in recipienti di capacità superiore a 5 m³, con superficie libera non inferiore a 2 m², deve ottemperare alle seguenti norme:

a) che sia agevole lo svuotamento del serbatoio stesso ed avvenga nel rispetto della normativa vigente relativa agli scarichi;

b) che sia attuabile, quando risulti necessario, l'impiego dei mezzi larvicidi ed insetticidi;

c) che resti eliminato qualsiasi pericolo di impaludamento ed ogni possibile causa di insalubrità.

2.3.4. Canali

1. Le utenze delle acque correnti nei canali devono subordinare ogni nuova immissione alla possibilità di convogliamento delle acque anche nei periodi di piena.

2. Le rive del canale, al bordo delle pareti, devono essere mantenute sgombre da depositi di qualsiasi genere e da vegetazione erbacea utilizzando mezzi meccanici o eventuali altri mezzi e nel rispetto della *legislazione e normativa vigente*.

3. Dal lume dei canali deve essere, almeno una volta all'anno e quando sia necessario, asportato il materiale fangoso e putrescibile e quanto altro possa disturbare il deflusso delle acque e dar luogo a ristagni o a fenomeni putrefattivi, a cura di coloro che sono tenuti per legge alla manutenzione dei canali stessi.

4. In caso di inadempienza dei proprietari, provvederà il Comune con addebito della spesa a carico dei proprietari stessi.

5. Quando i canali sono coperti devono essere dotati di pozzetti di ispezione agibili e deve comunque essere prevista la possibilità di espurgo con recapito ad impianto autorizzato allo smaltimento secondo la vigente normativa.

2.3.5. Ordinanze - Prescrizioni

1. Qualora, per natura e quantità delle acque convogliate nei corsi d'acqua superficiali, derivino danni o molestie di carattere igienico-sanitario o ambientale, il competente Dirigente *ordina* la eliminazione delle cause.

CAPITOLO 4

FOGNATURE

2.4.1. Condutture pluviali

1. E' vietato immettere qualunque scarico di natura diversa dalle sole acque di pioggia nelle condutture pluviali.

2. *Le acque meteoriche provenienti dalle condutture pluviali, devono essere scaricate con le modalità indicate nell'articolo 2.1.1.*

2.4.2. Obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura

1. *Nelle zone servite dalla pubblica fognatura tutti gli scarichi di acque reflue devono rispettare quanto disposto dal Regolamento di fognatura.*

2.4.3. Impianti di smaltimento singoli

1. Per la costruzione o la posa di impianti di smaltimento singoli in zone servite da pubbliche fognature non collegate con l'impianto terminale di depurazione si deve presentare richiesta scritta al competente Dirigente corredata da:

- dettagliata relazione sulle caratteristiche tecniche dell'impianto;
- rappresentazione grafica in pianta e sezione;
- planimetria della proprietà, con frazionamento dell'impianto.

2. Gli impianti devono essere dimensionati a seconda delle utenze, e tali da garantire un effluente finale i cui limiti di accettabilità dovranno essere conformi alla *legislazione e normativa vigente*.

3. Il recapito finale, in caso di smaltimento nel terreno, dovrà essere a distanza non inferiore a 10 metri dai fabbricati, ed a 30 metri dal pozzo *eventuale*.

4. Tutti gli impianti dovranno essere costruiti a perfetta tenuta. I condotti dovranno essere in materiale resistenti ai roditori ed alla temperatura di almeno 100°C. Dovrà essere prevista una canna di esalazione sul tetto.

5. La messa in uso di ciascun impianto è subordinata *alla conformità di quanto precedentemente autorizzato dal competente Dirigente. Tale conformità potrà essere autocertificata con apposita dichiarazione da parte del Direttore dei lavori.*

CAPITOLO 5

INQUINAMENTO DELL'ARIA

2.5.1. Ambito della disciplina

1. Sono sottoposti alle norme del presente regolamento: gli impianti termici a funzionamento continuo e discontinuo, alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi; i mezzi motorizzati; gli stabilimenti artigianali e commerciali e qualsiasi attività che possa dar luogo ad emissioni di qualsiasi tipo che, oltre ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria, possono costituire o contribuire al pregiudizio della salute, al danno di beni pubblici e privati, alle colture agricole, alla flora ed alla fauna ed all'ambiente in genere.

2.5.2. Impianti termici civili

1. Gli impianti termici civili, di potenzialità superiore alle 30.000 kcal/h (34,88 kw), nonché i locali e le relative installazioni, devono possedere i requisiti tecnici e costruttivi atti ad assicurare un idoneo funzionamento secondo le norme stabilite dalla legge.

2. Sono in ogni caso compresi tra gli impianti termici, di cui al comma precedente, quelli aventi le seguenti destinazioni:

- a) riscaldamento di ambienti;
- b) riscaldamento di acqua per utenze civili;
- c) cucine, lavaggio stoviglie, sterilizzazioni e disinfezioni mediche;
- d) lavaggio biancheria e simili;
- e) distruzione di rifiuti (fino ad 1 tonnellata/g);
- f) forni di pane e forni di altre imprese artigiane.

2.5.3. Camini

1. I camini degli impianti termici devono rispondere a quanto previsto dalla vigente normativa.

2. Può essere consentita motivata deroga a presentazione di domanda che deve essere corredata da:

- disegno planimetrico ed altimetrico della zona interessata;
- caratteristiche funzionali dell'impianto (potenzialità termica unitaria delle caldaie, ecc.);
- tipo di combustibile usato;
- eventuali apparecchiature per il controllo della combustione;
- eventuale esistenza di molestia diretta in rapporto all'andamento delle correnti d'aria in quella zona;
- motivazioni tecniche a supporto delle richieste di deroga.

3. Il competente Dirigente sottopone la richiesta di deroga *alla struttura Regionale o Provinciale preposta, corredata del parere dell'ASL.*

2.5.4. Impianti termici civili di potenzialità inferiore alle 30.000 kcal/h e di imprese artigiane e commerciali

1. Gli impianti termici civili di potenzialità inferiore a 30.000 kcal/h (34,88 kw) e di imprese artigiane e commerciali con esercizio continuo od occasionale, sono sottoposti a vigilanza sanitaria e devono essere conformi alle norme sulla sicurezza degli impianti.

2.5.5. Focolari

1. Quando un focolare sia condotto in modo da dare luogo a produzione di gas, vapori che possono generare molestia o costituire pericolo, il competente Dirigente prescrive l'adozione di apparecchi idonei ad assicurare una perfetta combustione.

2. Il competente Dirigente, può proibire l'impiego di combustibili non adatti al tipo di focolare o che comunque possano essere causa di insalubrità o molestia.

2.5.6. Caratteristiche dei camini

1. Le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno 1 metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti e a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri.

2. Per i camini inseriti od inglobati nell'edificio non può essere imposta un'altezza sporgente dal tetto o dalla copertura superiore ai 5 metri.

3. I camini con struttura indipendente o collegati a centrali termiche costituenti edificio indipendente o ad esso tecnicamente riconducibile non sono soggetti alla limitazione d'altezza di cui al precedente comma.

2.5.7. Ordinanze

1. In relazione alla gravità degli inconvenienti riscontrati, il *competente Dirigente* con ordinanza, può vietare l'accensione del focolare nel periodo di tempo intercorrente tra l'ingiunzione e l'ultimazione dei lavori atti ad eliminare l'inconveniente stesso.

2.5.8. Guasti accidentali agli impianti di abbattimento

1. L'interruzione accidentale del funzionamento degli impianti di abbattimento deve essere comunicata immediatamente al competente Dirigente, *all'ASL e all'ARPA*, anche telefonicamente.

2. Le comunicazioni verbali o telefoniche devono comunque essere seguite entro 24 ore dalla comunicazione scritta.

2.5.9. Sistemi di lavaggio e pulizia

1. Gli stabilimenti, il cui ciclo tecnologico prevede manipolazione, trasformazione, deposito ecc. di materiale polverulento o tale da originare polveri, devono avere i piazzali e le strade asfaltati e corredati di sistemi di lavaggio o mezzi di pulizia almeno giornalieri al fine di evitare l'accumulo ed il sollevamento di

polvere.

2.5.10. Camini negli insediamenti produttivi

1. I camini di impianti termici, opportunamente coibentati, o di altri cicli industriali devono avere un'altezza sufficiente per evitare l'insorgere di molestia diretta ed assicurare un'idonea dispersione e diluizione degli inquinanti emessi, anche a valle degli impianti di abbattimento.

2. L'altezza comunque non deve essere inferiore a 10 metri e quella effettiva sarà determinata in relazione alla qualità e quantità degli inquinanti emessi, alla situazione orografica e meteorologica della zona, al contesto urbanistico e ad altri fattori influenti.

2.5.11. Attività che usano solventi organici

1. Tutte le attività produttive o di servizio che usano solventi organici di qualunque natura devono essere dotati di idonei sistemi di captazione e abbattimento delle emissioni e non devono arrecare molestia o danno al vicinato.

2. Per le lavanderie a secco, i solventi devono essere recuperati integralmente e le eventuali fecce prodotte smaltite tramite, i servizi autorizzati per i rifiuti tossici e nocivi. L'eventuale presenza di emissioni derivanti dalla deodorazione dovrà avvenire, previo trattamento di depurazione, in modo tale da non costituire pericolo, danno o molestia (es. non sono tollerati sfiati di canne di esalazioni comuni o canne fumarie in fognatura, ecc.).

3. Le attività di autocarrozeria e quelle adibite prevalentemente a verniciatura che usano vernici a base di solventi organici, devono essere dotate di impianto di captazione e abbattimento del materiale particolato e dei solventi, che garantisca il rispetto di un limite di concentrazione al camino di 10 mg/Nm³ di solventi totali espressi come N/esano.

4. Alle medesime norme sono soggette le lavorazioni di vetroresina.

5. Il competente Dirigente nei casi di pericolo, danno o molestia per il vicinato, può ordinare l'adeguamento alle presenti norme nei tempi più ristretti.

2.5.12. Altre fonti di emissioni (artigiani, commercianti ecc.)

1. L'esercizio di qualsiasi attività che dia luogo, anche occasionalmente, a produzione di gas, vapori, polveri od emissioni di qualunque tipo atte ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e a costituire, pertanto, pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini nonché danno ai beni pubblici o privati, deve essere condotto in modo e con dispositivi di prevenzione idonei ad evitare il pericolo per la salute e la molestia per il vicinato.

2.5.13. Divieto di combustione all'aperto

1. E' vietata la combustione all'aperto di materiale vario, compresi gli scarti di lavorazione ed i rifiuti di ogni genere.

2.5.14 Prevenzione e contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico

1. *Al fine di prevenire e contenere gli episodi acuti di inquinamento atmosferico che si determinano in presenza di inquinanti nell'aria in concentrazioni superiori ai livelli di attenzione e/o di allarme previsti dalla legislazione e normativa vigente, il competente dirigente può ordinare tutti gli interventi ritenuti necessari, compresi il divieto di circolazione di veicoli, l'obbligo di allacciamento al teleriscaldamento ed il divieto d'uso di determinati combustibili.*

CAPITOLO 6

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

2.6.1 Ambito della disciplina

1. *Gli impianti di trasporto dell'energia, di trasmissioni radiotelevisive, di telecomunicazione ed ogni altro impianto tecnologico che sia fonte di emissioni elettromagnetiche, deve essere realizzato ed utilizzato nel rispetto della legislazione e normativa vigente.*

CAPITOLO 7

IMPIANTI PRODUTTIVI

2.7.1. Nulla osta per l'esercizio di attività produttive

1. Chiunque intenda usare *impianti produttivi*, costituiti da costruzioni ed aree, per iniziare una qualsiasi attività produttiva *compreso* il deposito di materiale, è tenuto a richiedere *al competente Dirigente* il rilascio del nulla osta all'esercizio di tale attività.

2. Sono escluse dall'obbligo di richiedere il nulla osta le seguenti attività:

1) esercizi commerciali di sola vendita di prodotti alimentari e non;
2) pubblici esercizi di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;
3) laboratori di produzione e confezionamento sostanze alimentari fino a 3 addetti, ivi compresi quelli annessi ad esercizi di vendita diretta al dettaglio;

4) piccoli laboratori artigianali fino a 3 addetti adibiti a prestazioni (quali a titolo esemplificativo, elettricista, riparatore TV, calzolaio, sarto ed assimilabili) che:

- non producano, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera;

- non abbiano scarichi di acque reflue industriali;

- non producano rifiuti speciali pericolosi;

- non abbiano un significativo impatto rumoroso con l'ambiente.

5) barbieri, parrucchieri ed affini, estetisti ed altre attività affini;

6) depositi e magazzini annessi ad esercizi di vendita al dettaglio, depositi di attrezzi agricoli ed assimilabili;

7) strutture ricettive e ricreative;

8) uffici pubblici e studi professionali;

9) scuole senza laboratori annessi, ospedali ed istituzioni sanitarie e socio-assistenziali.

3. L'attività può essere esercitata nell'impianto produttivo:

a) dal momento del rilascio del nulla osta, a condizione che vengano rispettate le eventuali prescrizioni impartite;

b) dal momento del rilascio del certificato positivo di collaudo dell'impianto produttivo, effettuato ai sensi della legislazione e normativa vigente, in attesa del rilascio del nulla osta;

c) decorsi 45 giorni dalla richiesta del nulla osta, ed in attesa del rilascio del suddetto atto, a condizione che venga autocertificato che l'attività è conforme alle destinazioni urbanistiche degli strumenti pianificatori generali e/o attuativi vigenti, e che l'attività verrà esercitata nel rispetto della legislazione e normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti, tutela sanitaria e tutela ambientale.

4. Per le attività produttive esistenti dovrà altresì essere richiesto un nuovo nulla osta in caso di:

- ampliamento o ristrutturazione dell'impianto produttivo;

- significativa modificazione del ciclo produttivo, delle strutture edilizie o degli impianti;

- cambiamento della denominazione o della ragione sociale.

5. In attesa del rilascio del nuovo nulla osta, possono essere mantenute in esercizio le attività produttive esistenti limitatamente al ciclo produttivo, alle strutture edilizie ed agli impianti per i quali è stato già stato rilasciato il nulla osta, fatto salvo quanto disposto al comma 3 lettere b) e c), per le parti modificate.

2.7.2. Documentazione per la richiesta del nulla osta

1. La *richiesta*, di cui all'articolo precedente, deve essere corredata da una relazione tecnica che descriva le caratteristiche del processo produttivo e/o delle modificazioni che si intendono introdurre, le sostanze utilizzate ed i loro possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente, la rispondenza di macchine ed impianti alla normativa prevenzionale vigente, e, per le attività di cui all'allegato elenco 1 del III Titolo, con le integrazioni previste nell'articolo 3.1.4 del Titolo III.

2. Tale *richiesta*, nel caso di presentazione di domanda di concessione edilizia per immobili per i quali sia già nota l'attività da intraprendere, di cui all'articolo 3.1.4 del Titolo III, deve essere presentata *se possibile*, contestualmente alla domanda di concessione edilizia.

3. Alla *richiesta* va allegata *inoltre* la documentazione relativa alle *altre* richieste di autorizzazioni previste dalla *legislazione e normativa* vigente per ciascun tipo di lavorazione e *tutta la documentazione e le autocertificazioni richieste nell'apposito modello*.

INDUSTRIE INSALUBRI

2.7.3. Classificazione

1. Ai sensi della *legislazione e normativa vigente*, ed in base all'elenco delle lavorazioni insalubri, il Comune procede alla classificazione degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o zooagricoli già esistenti che effettuano, in tutto o in parte, lavorazioni comprese nel su indicato elenco.

2.7.4. Nuovi insediamenti produttivi

1. Per la classificazione dei nuovi insediamenti produttivi, il *Comune*, ricevuta la *richiesta* di cui agli articoli 2.7.1. e 2.7.2. stabilisce a quale classe l'insediamento appartenga, secondo le modalità *previste dalla legislazione e normativa* vigente.

2.7.5. Lavorazioni insalubri di prima classe

1. I nuovi insediamenti che effettuano, in tutto od in parte, lavorazioni insalubri iscritte nella prima classe, anche se ubicati in zone o in distretti industriali, non sono consentiti all'interno *dell'area che si estende fino ad una distanza di 200 metri all'esterno* del perimetro del centro abitato.

2. Analogamente, *all'interno dell'area che si estende fino ad una distanza di 200 metri all'esterno* del perimetro del centro abitato, non sono consentiti ampliamenti di insediamenti esistenti relativi a cicli di lavorazioni insalubri iscritte nella prima classe.

3. *Nel presente regolamento, per perimetro del centro abitato, si intende il perimetro che ricomprende le zone territoriali. Omogenee A, B, C ed F, come individuate nelle tavole di azionamento del Piano Regolatore Generale.*

4. *E' comunque consentito nelle zone territoriali omogenee F, l'insediamento di industrie insalubri di prima classe di pubblica utilità, nelle aree specificamente destinate a tale scopo.*

2.7.6. Insediamenti esistenti

1. Gli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e zooagricoli, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, quando effettuano, in tutto o in parte, lavorazioni insalubri di prima classe, possono essere autorizzati dal *competente Dirigente* a rimanere all'interno *dell'area che si estende fino ad una distanza di 200 metri all'esterno* del perimetro del centro abitato, se il titolare dimostra che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, l'esercizio della lavorazione insalubre non reca danni o molestia al vicinato.

2. *La suddetta autorizzazione deve essere richiesta anche per le industrie insalubri di prima classe che, alla data di approvazione della nuova perimetrazione, si vengano a trovare all'interno dell'area che si estende fino ad una distanza di 200 metri all'esterno della nuova perimetrazione del centro abitato effettuata a seguito dell'espansione della zona a destinazione residenziale*

2.7.7. Pericolo di esplosioni, incendi, sviluppo di gas tossici e pericolosi

1. In conformità alle disposizioni *legislative e normative vigenti*, le operazioni che presentino pericoli di esplosione, incendi, sviluppo di gas asfissianti o tossici devono effettuarsi in locali o luoghi isolati, adeguati ad evitare la propagazione dell'elemento nocivo.

2.7.8. Ordinanze del Dirigente

1. Spetta al competente *Dirigente* ordinare:

a) *la chiusura degli impianti produttivi per i quali risulta impossibile il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 2.7.1;*

b) *la chiusura delle industrie insalubri per le quali risulta impossibile il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2.7.6.*

2. *Il competente Dirigente, nel rispetto della legislazione e normativa vigente, può ordinare:*

a) *la sospensione dell'attività degli impianti produttivi privi del nulla osta di cui all'articolo 2.7.1, fino all'ottenimento del suddetto atto;*

b) *la sospensione dell'attività delle industrie insalubri prive dell'autorizzazione di cui all'articolo 2.7.6, fino all'ottenimento del suddetto atto;*

b) *la sospensione dell'attività degli impianti produttivi e delle industrie insalubri che non rispettino, nei termini fissati, le prescrizioni impartite per la sicurezza degli impianti e/o per la tutela dell'ambiente e/o per la tutela della salute pubblica e/o per la tutela dell'igiene pubblica, fino a quando non siano state ottemperate le suddette prescrizioni.*

2.7.9. Tossici ad alto rischio

1. Sono sottoposte a particolare vigilanza e controllo le attività di produzione, deposito, trasporto e comunque manipolazione di tossici ad alto rischio (TCDD, PCB, PCT, CVM ed altri eventuali, secondo la letteratura tecnica e scientifica nazionale ed internazionale).

2. In particolare sono da applicare le disposizioni vigenti alle lavorazioni nelle quali il cloruro di vinile monomero è prodotto, recuperato, immagazzinato, travasato o utilizzato in qualunque maniera e/o trasformato in polimeri o copolimeri di cloruro di vinile.

CAPITOLO 8

INQUINAMENTO ACUSTICO

2.8.1. Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:

a) al rumore proveniente dalle sorgenti sonore fisse e mobili *individuate dalla legislazione e normativa vigente*;

b) al rumore proveniente *dallo svolgimento di attività temporanee, dallo svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e dallo svolgimento di spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile quali:*

- *cantieri edili, stradali o assimilabili;*
- *luna park e circhi equestri;*
- *manifestazioni musicali;*
- *manifestazioni popolari;*
- *altre attività con caratteristiche temporanee.*

2.8.2. Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico

1. *Le tecniche utilizzate per il rilevamento e la misurazione dell'inquinamento acustico, sono quelle previste dalla legislazione e normativa vigente.*

2.8.3. Tipi di zone

1. Ai fini dell'applicazione della presente regolamentazione, il territorio *comunale* viene schematicamente suddiviso in zone *secondo quanto previsto dalla legislazione e normativa vigente e dal Piano comunale di zonizzazione acustica.*

2.8.4. Valori limite di emissione e/o immissione del rumore e ordinanze del Dirigente

1. *I valori limite di emissione e/o immissione del rumore, i livelli di compatibilità tra le zone e le altre misure concernenti la riduzione delle emissioni e/o immissioni rumorose, sono stabilite dalla legislazione e normativa vigente e dal Piano comunale di zonizzazione acustica.*

2. *Quando le emissioni e/o immissioni del rumore superano i valori limite previsti dalla legislazione e normativa vigente o dal Piano comunale di zonizzazione acustica, il competente Dirigente può ordinare l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari a riportare i valori delle emissioni e/o immissioni sonore a norma, compresa la disattivazione di impianti o la sospensione di attività.*

2.8.5. Periodi dell'anno

1. *L'anno è schematicamente suddiviso in due periodi:*

- *estivo* da aprile a settembre
- *invernale* da ottobre a marzo

2.8.6. Attività temporanee

1. *Lo svolgimento delle attività temporanee indicate nell'articolo 2.8.1 è sempre consentita se rispetta i valori limite di immissione previsti dalla legislazione e normativa vigente e dal piano di zonizzazione acustica comunale*

2.8.7. Autorizzazioni in deroga per attività temporanee

1. *Il competente Dirigente, sentita l'ARPA può autorizzare, anche in deroga ai valori limite di immissione assoluti e differenziali previsti dalla legislazione e normativa vigente o dal piano di zonizzazione acustica comunale, lo svolgimento di attività temporanee, lo svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e lo svolgimento di spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.*

2. *Per le sole attività, gli orari ed i valori limite di immissione indicati nei seguenti articoli 2.8.8., 2.8.9., 2.8.10., 2.8.11., e 2.8.12., l'autorizzazione in deroga si intende rilasciata per silenzio assenso, qualora non venga comunicato al richiedente il diniego entro 30 giorni dalla richiesta.*

3. *I limiti assoluti di immissione riportati nei successivi articoli 2.8.8., 2.8.9., 2.8.10., 2.8.11. e 2.8.12. sono riferiti al livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" (L_{Aeq}) considerato in un intervallo di tempo che comprende tutta la durata dell'attività temporanea.*

2.8.8. Autorizzazioni per cantieri edili, stradali e assimilabili

1. Le macchine in uso nei cantieri edili, stradali o assimilabili, (quali compressori, generatori elettrici, escavatrici, pale meccaniche, martelli pneumatici, betoniere, gru, ecc.) dovranno essere di tipo silenziato conformemente alle normative vigenti.

2. L'attivazione delle macchine rumorose di cui sopra ed in genere la esecuzione di lavori rumorosi, dovrà rispettare il limite assoluto di immissione di 85 dB (A) e dovrà svolgersi nei seguenti orari:

- dalle ore 09.00 alle ore 12.30 per tutto l'anno;
- dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per il periodo estivo;
- dalle ore 15.00 alle ore 17.00 per il periodo invernale;

3. Non si applica il limite differenziale di immissione.

2.8.9. Luna park e circhi equestri

1. Le emissioni sonore provenienti dai Luna Park e Circhi Equestri dovranno rispettare il limite assoluto di immissione di 85 dB (A) e dovranno svolgersi nei seguenti orari:

- dalla domenica al giovedì fino alle ore 23.00;
- il venerdì ed il sabato fino alle 24.00.

2. Non si applica il limite differenziale di immissione.

2.8.10. Manifestazioni musicali all'aperto

1. Le emissioni sonore provenienti dalle manifestazioni musicali all'aperto dovranno rispettare il limite assoluto di immissione di 95 dB (A) e dovranno svolgersi nei seguenti orari:

- dalla domenica al giovedì fino alle ore 23.00;
- il venerdì ed il sabato fino alle 24.00.

2. Non si applica il limite differenziale di immissione.

2.8.11. Manifestazioni popolari all'aperto

1. Le emissioni sonore provenienti dalle manifestazioni popolari all'aperto dovranno rispettare il limite assoluto di immissione di 95 dB (A) e dovranno svolgersi nei seguenti orari:

- dalla domenica al giovedì fino alle ore 23.00;
- il venerdì ed il sabato fino alle 24.00.

2. Non si applica il limite differenziale di immissione.

2.8.12. Altre attività con caratteristiche temporanee

1. Le emissioni sonore provenienti da attività con caratteristiche temporanee non esplicitamente contemplate nei precedenti articoli, quali ad esempio il taglio dell'erba o lavori di piccola manutenzione nelle abitazioni, dovranno rispettare il limite assoluto di immissione di 80 dB (A) e dovranno svolgersi nei seguenti orari:

nei giorni feriali:

- dalle ore 08.00 alle ore 12.30 per tutto l'anno;
- dalle ore 16.30 alle ore 19.00 per il periodo estivo;
- dalle ore 15.30 alle ore 18.00 per il periodo invernale;

nei giorni festivi:

- dalle ore 10.00 alle ore 12.30 per tutto l'anno;
- dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per il periodo estivo;
- dalle ore 16.30 alle ore 18.30 per il periodo invernale.

2. Non si applica il limite differenziale di immissione

CAPITOLO 9

VIBRAZIONI

2.9.1. Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle vibrazioni meccaniche di tipo continuo o intermittente (successione a cadenza ravvicinata di singoli eventi vibratorii) provenienti da:

- sorgenti fisse o mobili di qualsivoglia natura, esterne all'insediamento disturbato, ad eccezione di quelle prodotte dalle diverse forme di traffico;
- sorgenti interne all'edificio sede del locale disturbato.

2.9.2. Modalità di misura

1. Come unità di misura viene assunto il valore efficace (RMS) dell'accelerazione, espresso in m/s^2 .
2. L'analisi di frequenza della vibrazione va effettuata in bande da 1/3 d'ottava, nel campo da 1 a 80 Hz (estremi inclusi).
3. Le vibrazioni vanno rilevate nelle posizioni rappresentative del locale disturbato orientando l'accelerometro secondo una terna di assi ortogonali aventi origine nel cuore del soggetto ed orientati secondo le direttrici:
 - piedi-testa (asse Z);
 - dorso-petto (asse X);
 - destra-sinistra (asse Y).
4. Nelle figure 1a, 1b, 1c, è evidenziata la posizione della terna di riferimento relativa alle tre posture tipiche che il soggetto può assumere (vedi figure seguenti).
5. Come indice di riferimento va assunta la peggiore situazione riscontrata.

2.9.3. Limiti massimi consentiti

1. I limiti massimi consentiti sono quelli indicati dalle norme ISO in vigore (2631-1978) e relativi addendum (tra cui addendum 1 alla ISO 2631-1980), ed eventuali successive integrazioni.
2. Attualmente a scopo indicativo, in tabella 1 sono riportati i valori limite di base riferiti rispettivamente all'asse (Z) e agli assi (X) e (Y), e nella tabella 2 sono riportati i fattori moltiplicativi dei valori limite di base della tabella 1, a seconda del tipo di insediamento disturbato, del tipo di zona in cui esso insiste e del periodo del giorno (diurno, notturno).

Tabella 1 - Valori limite di base.

| Frequenza centrale della banda ad 1/3 d'ottava (Hz) | Accelerazione (RMS) (m/s^2) | | |
|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Asse Z | Assi X e Y | |
| | 1.00 | 1.00×10^{-2} | 3.60×10^{-3} |
| | 1.25 | 8.90×10^{-3} | 3.60×10^{-3} |
| | 1.60 | 8.00×10^{-3} | 3.60×10^{-3} |
| | 2.00 | 7.00×10^{-3} | 3.60×10^{-3} |
| | 2.50 | 6.30×10^{-3} | 4.51×10^{-3} |
| | 3.15 | 5.70×10^{-3} | 5.68×10^{-3} |
| | 4.00 | 5.00×10^{-3} | 7.21×10^{-3} |
| | 5.00 | 5.00×10^{-3} | 9.02×10^{-3} |
| | 6.30 | 5.00×10^{-3} | 1.14×10^{-2} |
| | 8.00 | 5.00×10^{-3} | 1.44×10^{-2} |
| | 10.00 | 6.25×10^{-3} | 1.80×10^{-2} |
| | 12.50 | 7.81×10^{-3} | 2.25×10^{-2} |
| | 16.00 | 1.00×10^{-2} | 2.89×10^{-2} |
| | 20.00 | 1.25×10^{-2} | 3.61×10^{-2} |
| | 25.00 | 1.56×10^{-2} | 4.51×10^{-2} |
| | 31.50 | 1.97×10^{-2} | 5.68×10^{-2} |
| | 40.00 | 2.50×10^{-2} | 7.21×10^{-2} |
| | 50.00 | 3.13×10^{-2} | 9.02×10^{-2} |
| | 63.00 | 3.94×10^{-2} | 1.14×10^{-1} |
| | 80.00 | 5.00×10^{-2} | 1.44×10^{-1} |

Tabella 2 - Fattori moltiplicativi a seconda del tipo di insediamento, del tipo di zona ed il periodo del giorno.

| Insediamento | Periodo | Fattore moltiplicativo | |
|------------------------------|---------|------------------------|------------------------------------|
| | | Zona residenziale | Zona industriale artigianale |
| di particolare tutela diurno | | 1 | |

| | | | |
|----------------------|----------|-----|-----|
| (es. ospedali, ecc.) | notturno | 1 | |
| abitazioni e | diurno | 2 | 4 |
| assimilabili | notturno | 1,4 | 1,4 |
| uffici e | diurno | 4 | |
| assimilabili | notturno | 4 | |

CAPITOLO 10

IMPIEGO DI PRESIDII SANITARI PER L'AGRICOLTURA

IMPIEGO DI PRESIDII SANITARI CON MEZZI MECCANICI

2.10.1. Registro di carico e scarico

1. Chiunque detiene per l'impiego presidi sanitari di qualsiasi classe deve tenere un apposito registro di carico e scarico costantemente aggiornato, con annotazioni relative al trattamento, alla data, al presidio impiegato e alla coltura trattata. Detto registro dovrà essere tenuto a disposizione ed esibito ad ogni richiesta del personale incaricato della vigilanza.

2.10.2. Condizioni in cui il trattamento deve avvenire

1. Le condizioni meteorologiche devono essere tali da garantire la permanenza del prodotto nelle sole aree da trattare.

2. Devono essere apposte, prima del trattamento e durante l'intervallo di agibilità, la segnalazione del divieto di accesso a persone non addette ai lavori ed agli addetti non adeguatamente equipaggiati e la segnalazione della durata dell'intervallo di agibilità, se previsto, per il presidio sanitario utilizzato.

3. Gli addetti ai lavori devono utilizzare i sistemi di protezione individuali necessari a seconda delle modalità di trattamento.

4. Devono essere osservate le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nei libretti di istruzione delle macchine spanditrici.

2.10.3. Modalità di preparazione delle miscele

1. Devono essere rispettate le indicazioni contenute sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare l'utilizzo di sistemi di sicurezza individuali per gli addetti.

2. Le etichette ed i fogli illustrativi devono essere conservati per tutto il periodo dei trattamenti, al fine di consentire tempestivi interventi in caso di eventuali fenomeni di intossicazione.

2.10.4. Contenitori usati

I contenitori dei presidi usati devono essere accatastati in luoghi chiusi e coperti inaccessibili a terzi ed eliminati tramite ditte specializzate ed autorizzate.

2.10.5 Impiego di mezzi aerei

1. *E' vietato su tutto il territorio comunale l'impiego di mezzi aerei per i trattamenti antiparassitari.*

CAPITOLO 11

ALLEVAMENTI ZOOTECCNICI

2.11.1 Campo di applicazione

1. Fatto salvo quanto già previsto dalla normativa Regionale in materia, il presente capitolo norma le modalità insediative degli allevamenti zootecnici ed annessi, comprese le stalle di sosta, e disciplina il trattamento, lo stoccaggio, e l'utilizzazione dei residui organici di origine zootecnica e vegetale conseguente all'esercizio dell'attività di allevamento, di seguito denominati anche effluenti o reflui, al fine di mantenere la migliore fertilità dei terreni, salvaguardare le acque superficiali di falda e limitare emanazioni maleodoranti.

2.11.2 Distanze per nuove costruzioni di allevamenti (stalle, concimaie e vasche di raccolta deiezioni).

1. Solamente nelle aree a destinazione agricola del territorio comunale, e con le procedure previste dalla legislazione e normativa vigente e dal presente *regolamento*, è consentito costruire nuove stalle, capannoni per allevamento vitelli, o di altri animali e relative concimaie e vasche di raccolta deiezioni purché, ne sia stata accertata la compatibilità ambientale come previsto nella legislazione e normativa vigente e nel presente *regolamento*.

2. All'interno degli strumenti di pianificazione urbanistica potranno essere altresì individuate aree da destinare alla costruzione dei nuovi allevamenti e dei relativi stocaggi.

3. Sono in ogni caso vietati su tutto il territorio comunale la costruzione di nuovi allevamenti avicoli, allevamenti per suini o animali da pelliccia.

4. Dall'approvazione del presente regolamento, i nuovi insediamenti per allevamento zootecnico devono essere ubicati alle seguenti distanze minime:

- dal perimetro del centro abitato individuato come indicato nell'articolo 2.7.5:

a) allevamenti bovini, equini, ovini 200 metri;

- dalle case isolate e sparse non di pertinenza agricola, intese come agglomerati di almeno 20 abitanti:

c) per tutte le tipologie di allevamento 100 metri.

5. Devono essere ubicate a distanza non inferiore a 50 metri dagli impianti di cui al presente articolo le abitazioni indicate dal P.R.G.C. in zona agricola (anche se non facenti parte di aziende agricole).

6. Le abitazioni rurali facenti parte dell'azienda stessa devono essere ubicate a distanza non inferiore a 25 metri da stalle e ricoveri per animali di cui al presente articolo ed alle distanze previste nei successivi punti per stocaggi di deiezioni ed altri impianti aziendali.

7. I depositi di nuova costruzione contenenti sostanze che possono emanare odori molesti devono essere ubicati a non meno di 100 metri dalle case isolate non di pertinenza agricola e 25 metri dall'abitazione del conduttore del fondo e dalle altre abitazioni rurali.

2.11.3 Allevamenti di animali

1. Tutti gli allevamenti di animali, ivi comprese le strutture aziendali, devono essere condotti nel rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla legislazione e normativa vigente e dal presente regolamento.

2. Gli ampliamenti e le ristrutturazioni di allevamenti dovranno essere conformi alle norme del presente regolamento.

3. Per gli allevamenti di animali, si applica quanto disposto dall'articolo 2.7.6, anche nel caso di estensione della zona a destinazione residenziale.

4. Gli allevamenti posti a distanze inferiori ai limiti stabiliti nel precedente articolo, possono continuare la loro attività solo a condizione che vengano ristrutturati con:

a) soluzioni atte a riportare l'azienda in norma con le disposizioni vigenti in materia di utilizzazione dei reflui, ivi compresa la dotazione di stocaggi.

b) una soluzione migliorativa per tutti gli aspetti igienico-sanitari e relativi all'inquinamento del territorio comprovata da adeguata documentazione tecnica.

c) assenza di ogni fonte di danno o di molestia per i lavoratori e la popolazione circostante.

d) compatibilità con ogni altra norma edilizia vigente nella zona considerata.

5. Le suddette ristrutturazioni devono essere completate entro i termini stabiliti dal competente Dirigente in accordo con quanto previsto dalla legislazione e normativa vigente. In caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, l'azienda dovrà cessare l'attività di allevamento entro un termine di tempo stabilito con ordinanza del competente Dirigente.

6. Tali allevamenti, se posti in zona residenziale, non possono essere ampliati.

7. Negli altri casi può essere previsto un ampliamento "una tantum" del peso animale insediato non superiore al 35% per bovini da latte ed al 20% delle restanti tipologie qualora si verifichino le condizioni previste alle lettere a), b), c), d), e l'aumento sia finalizzato al raggiungimento di un modulo produttivo efficiente da un punto di vista tecnico-economico ed igienico-sanitario.

8. Il Comune può individuare fasce di rispetto entro le quali, per particolari condizioni di contiguità con le zone abitative, non è possibile in ogni caso l'aumento dei capi allevati.

9. Gli ampliamenti delle strutture e dei fabbricati dell'azienda senza aumento degli animali allevati ed aventi come scopo il miglioramento igienico-sanitario dell'allevamento stesso, purché compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti, sono ammessi.

10. Gli allevamenti posti a distanze inferiori ai limiti di cui all'articolo precedente che cessano l'attività non potranno essere riaperti.

11. Gli allevamenti, posti a distanze inferiori ai limiti di cui all'articolo precedente che vengono ceduti assieme al fondo su cui insistono potranno continuare la propria attività a condizione che venga realizzata la loro trasformazione a norma dei commi precedenti.

12. Le riconversioni da un tipo di animali ad un altro di allevamenti ubicati a distanze inferiori ai suddetti limiti sono ammesse solo per tipi di animali e di stabulazioni con limiti di distanza equivalenti od inferiori a

quelli precedenti e purché siano rispettate le condizioni di cui *alle lettere a), b), c), d)*, sopra riportate.

2.11.4 Depositi

1. Tutti i depositi che lo richiedono, devono essere predisposti in modo tale da non permettere la fuoriuscita della sostanza depositata o di acque luride, prevedendo ove necessario adeguati sistemi fognanti di raccolta e convogliamento delle stesse nella vasca di stoccaggio dei liquami o del colaticcio.

2.11.5 Caratteristiche delle stalle

1. La progettazione dei ricoveri per animali deve rispettare la normativa sul benessere animale oltre a prevedere il massimo risparmio d'acqua nella gestione dell'allevamento. A tal fine, tutti i rubinetti ed i tubi per l'acqua utilizzati devono essere dotati di chiusure automatiche.

2. Tutti i ricoveri per animali e le loro pertinenze devono essere dotati di idonei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque piovane provenienti dalle coperture (gronde, pluviali, ecc.), distinti da quelli di altra origine; il loro recapito non può avvenire in ogni caso negli stoccaggi dei liquami o sui paddock.

3. Tutti gli impianti tecnici devono altresì rispettare le vigenti norme di sicurezza e devono essere realizzati secondo le norme di buona tecnica.

4. La costruzione di nuovi insediamenti zootecnici (con ciò intendendo l'edificazione ex-novo integrale dell'allevamento, nonché l'attivazione a seguito di riconversione di allevamenti preesistenti, in cui si sia operato cambio delle specie allevate e/o l'aggiornamento delle strutture aziendali per la stabulazione degli animali) con la realizzazione di stoccaggi di liquami sotto grigliato interno, in caso di ambiente confinato, non è mai ammessa, fatta eccezione per gli allevamenti bovini da latte (massimo. 60 giorni) ed i bovini da carne, con esclusione dei vitelli a carne bianca, (massimo 90 giorni).

5. Le fosse di veicolazione sotto grigliato, con la sola funzione di convogliare i liquami all'esterno, debbono avere larghezza e pendenza tali da consentire un rapido allontanamento delle deiezioni; tali canalette comunque non saranno prese in considerazione per il calcolo degli stoccaggi.

6. Qualora se ne ravvisi la necessità per ragioni di sicurezza, potrà essere imposta la presenza di sistemi azionabili dall'esterno che garantiscano il ricambio forzato dell'aria.

2.11.6 Stalle per bovini

1. Le stalle per bovini debbono essere costruite nel rispetto della *legislazione* e normativa vigente.

2. Le caratteristiche costruttive delle nuove stalle debbono tendere, in linea di massima, alla realizzazione di soluzioni igienicamente corrette *sia per gli operatori degli allevamenti che per la salute degli animali allevati*.

3. Nelle stalle dove sono presenti dei paddock, essi debbono essere *coperti e* di dimensioni adeguate al numero di animali presenti e debbono essere realizzati con:

a) pavimentazione impermeabile dotata di opportuna pendenza;

b) cordoli di contenimento che, pur permettendo la movimentazione dei mezzi per la pulizia, consentano il contenimento delle deiezioni.

c) opportuni sistemi di raccolta delle deiezioni e degli eventuali reflui di dilavamento e loro convogliamento in vasca.

4. Possono essere prive di pavimentazione solamente le parti dedicate a zone di stazionamento estivo per i bovini che comunque dovranno avere una superficie impermeabilizzata e dotata di cordoli.

2.11.7. Norme tecniche generali per lo stoccaggio delle deiezioni animali

LIQUAME

1. Qualora a giudizio dell'ARPA ne ricorra la necessità, può essere richiesto di dotare le vasche o le lagune di idonee attrezzature per omogeneizzare la massa ed eliminare le fermentazioni anaerobiche.

2. La costruzione di impianti di trattamento delle deiezioni animali di qualsiasi tipo nonché la realizzazione di reti di distribuzione sul terreno agricolo di liquami tal quali o trattati è sottoposta a parere *dell'ARPA*, su richiesta del *competente Dirigente*.

3. Lo stoccaggio dei reflui sottogrigliato in ambiente non confinato è sempre ammesso.

4. Lo stoccaggio dei reflui sottogrigliato, sia in ambiente confinato che non confinato, in ogni caso deve sempre essere utilizzato come primo bacino di stoccaggio aziendale; esso dovrà essere dotato di idoneo sistema di pompaggio dei reflui nelle successive vasche di stoccaggio. I reflui stoccati nel sottogrigliato non potranno essere distribuiti direttamente in campo, ma dovranno prima subire un'ulteriore sosta nei successivi bacini di stoccaggio.

5. *Lo stoccaggio sottogrigliato dei reflui provenienti da allevamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento*, è consentito solo come primo bacino di stoccaggio pari a 90 giorni per i bovini da carne (esclusi i vitelli a carne bianca) e 60 giorni per tutti gli altri tipi di allevamento.

6. Per quanto riguarda il frazionamento dei bacini, per tutte le tipologie di allevamento esistente:

- a) è ammesso un unico bacino se la capacità è adeguata alle previsioni del Giara;
- b) è ammessa una capacità *massima* di 120 giorni o 90 giorni (per bovini da latte o misti), qualora lo stoccaggio sia costituito da un unico bacino ma con capacità insufficiente alle previsioni del Giara.

7. Qualora gli stoccaggi siano costituiti da più bacini devono essere previsti due sistemi:

- a) carico dei reflui;
- b) scarico dei reflui.

8. Il sistema di carico deve avere una capacità di stoccaggio pari ad almeno 60 giorni ed il suo contenuto non può essere distribuito direttamente in campo ma deve essere riversato nel sistema di scarico. Il sistema di carico può essere costituito da più bacini tra loro collegati in serie qualora la sua capacità di stoccaggio totale superi i 60 giorni di essa è ammessa una capacità max. pari a 120 giorni (90 giorni per gli allevamenti bovini da latte e/o misti).

9. Per quanto riguarda il frazionamento dei bacini, relativamente ai nuovi allevamenti, è ammesso:

- a) stoccaggio in unico bacino per gli allevamenti equini;
- b) stoccaggio costituito da due bacini con capacità di 60 giorni ciascuno, indipendenti per il carico/scarico, per allevamenti bovini da latte e/o misti;
- c) stoccaggio costituito da 3 bacini con capacità *massima* di 60 giorni ciascuno ed indipendenti, per tutte le altre tipologie di allevamento.

10. Nel caso in cui sia previsto un sistema di separazione solido/liquida, il volume delle vasche può essere ridotto fino al 20% per gli allevamenti bovini, in relazione alla tipologia adottata. In tali casi è ammessa la realizzazione di un solo bacino per gli allevamenti bovini.

LETAME

11. Nella costruzione di nuove concimaie, vasche, lagune o simili, salvo condizioni più restrittive motivate per singoli casi particolari, deve essere rispettata in ogni caso una distanza di almeno 30 metri da ogni punto di captazione di acqua, 15 metri da fossi, canali irrigui e strade, 50 metri dall'abitazione del conduttore, di altri dipendenti dell'azienda od altre abitazioni rurali. Nel caso di allevamenti esistenti, qualora vengano adottate misure di salvaguardia tali da corrispondere a quanto previsto dall'articolo 2.11.3 comma 3/c), possono essere accettate distanze da fossi, canali irrigui e strade, e dall'abitazione del conduttore, ridotte fino al 50% di quanto previsto.

2.11.8. Caratteristiche costruttive delle Lagune

1. Nella costruzione delle lagune devono essere rispettate le seguenti regole costruttive:

- a) la capienza massima di ciascun lagone non deve superare i 5000 m³;
- b) la profondità massima dello scavo rispetto al piano di campagna non può superare i 2 metri;
- c) l'altezza massima dell'arginatura rispetto al piano di campagna non può superare i 4 metri;
- d) il battente del liquame contenuto nel lagone non può superare i 3 metri;
- e) la quota massima della falda deve essere ad almeno 1,5 metri dal fondo;
- f) lungo il perimetro del lagone debbono essere poste in atto apposite protezioni di sicurezza come:
 - 1) recinzione di sicurezza di tipo trasparente con altezza non inferiore a 1,2 metri e non superiore a 1,8 metri;
 - 2) angolatura dell'argine rispetto al piano di campagna non inferiore a 45 gradi;
 - 3) fosso di guardia immediatamente attorno al piede esterno dell'argine, con funzioni drenanti, di profondità non inferiore a 0,5 metri e sezione utile di almeno 0,3 metri;
- g) costruzione di una rete di drenaggio collocata sotto il fondo impermeabile della laguna con pozzetto di ispezione qualora, le caratteristiche idrogeologiche della zona lo richiedano.
- h) l'area di carico e scarico del liquame deve essere pavimentata con materiale impermeabile e munita di pendenza e pozzetto di raccolta;
- i) attorno alla vasca deve essere prevista una barriera verde, preferibilmente arbusti, sui lati rivolti verso l'abitato.

2. La costruzione di questo tipo di stoccaggi è subordinata alla realizzazione preventiva, a cura e spese dei richiedenti, di uno studio idrogeologico della zona eseguito da un geologo iscritto all'albo e comprendente:

- a) inquadramento generale
- b) litologia dei terreni per una profondità non minore di 4 metri al di sotto del fondo delle vasche, rilevata con un adeguato numero di sondaggi in loco.
- c) la permeabilità degli strati litologici sottostanti le vasche
- d) la classificazione della terra impiegata per la costruzione delle vasche, sia per il fondo che per gli argini.
- e) le caratteristiche idrogeologiche ed idrodinamiche del primo acquifero e suo chimismo al di sotto del fondo delle vasche.

3. Può essere richiesta l'individuazione di almeno 4 pozzi che possano servire di controllo periodico delle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche delle acque del primo acquifero.

4. In mancanza di idonei pozzi devono essere costruiti, a cura e spese del proprietario, almeno tre *piezometri*, uno a monte e due a valle delle lagune, idonei al prelievo di campioni di acqua.

2.11.9. Caratteristiche costruttive delle vasche

1. Nella costruzione delle vasche in cemento devono essere rispettati i disposti *della legislazione e normativa vigente* e le seguenti regole costruttive:

- a) capienza massima di 5000 m³ per settore;
- b) altezza massima delle pareti dal piano di campagna di 4 metri;
- c) costruzione delle pareti e del fondo di opportuno spessore ed adeguatamente legate tra loro.
- d) pozzetti di estrazione del liquame adeguatamente protetti da recinzione.
- e) costruzione di una rete di drenaggio collocata sotto il fondo impermeabile con pozzetto di ispezione qualora le caratteristiche idrogeologiche della zona lo richiedano.
- f) l'area di carico e scarico del liquame deve essere pavimentata con materiale impermeabile e munita di pendenza e pozzetto di raccolta;
- g) attorno alla vasca deve essere prevista una barriera verde, preferibilmente arbusti, sui lati rivolti verso l'abitato.

2.11.10 Norme particolari

1. Tutti i rubinetti ed i tubi per l'utilizzo di acqua all'interno dell'azienda dovranno essere obbligatoriamente dotati di sistemi di chiusura automatica.

2. Nei caseifici, al fine di evitare consumi inutili di acqua, dovranno essere adottati sistemi di raffreddamento *che evitino lo spreco* delle acque.

2.11.11. Dimensionamento degli stoccaggi per allevamenti di piccoli animali

1. Deve essere garantito uno stoccaggio, costruito con materiale impermeabile, tale da garantire un contenimento delle deiezioni adeguato alle caratteristiche dell'impianto ed alle modalità di asportazione ed utilizzo delle stesse.

2. Salvo diverse caratteristiche, da valutare volta per volta in base alla documentazione presentata, debbono essere previsti i seguenti stoccaggi:

C1) cunicoli in gabbia con asportazione manuale o con raschiatore meccanico delle deiezioni:

- liquame in ragione di 12 litri/*die* per 100 Kg di peso vivo.

C2) cunicoli in gabbia con asportazione delle deiezioni con acqua di lavaggio:

- liquame in ragione di 40 litri/*die* per 100 Kg di peso vivo.

2.11.12 Utilizzazione dei reflui zootecnici. Norme generali

1. La distribuzione dei liquami sul suolo agricolo è ammessa unicamente a fini agronomici.

E' consentito lo spargimento di reflui provenienti da allevamenti zootecnici (indipendentemente dalla loro classificazione in produttivi e civili) liquidi o solidi, tal quali o sottoposti a trattamenti di deodorizzazione e/o stabilizzazione, su terreno agricolo purchè gli apporti corrispondano alle necessità e capacità agronomiche dei terreni, in termini di azoto. *A distanza inferiore a 50 m dal perimetro del centro edificato la distribuzione è ammessa nei soli orari dalle ore 24:00 alle ore 9:00.*

2. Il competente Dirigente, sulla base delle informazioni sulle condizioni pedologiche ed agronomiche delle aree interessate, desunta dalla Carta dei Suoli Regionale o, in mancanza, da altre indagini consimili, può porre il divieto di utilizzo agronomico delle deiezioni od indicare un rapporto Kg N/ettaro inferiore a quelli precedentemente indicati.

3. I titolari di allevamenti considerati produttivi ai sensi della *legislazione e normativa vigente*, nonché gli allevamenti che dispongono di terreni in concessione d'uso per l'utilizzo agronomico dei reflui zootecnici, devono tenere un registro di scarico dei volumi movimentati vidimato dall'ARPA in cui devono essere annotati:

- la data di spandimento;
- la quantità di refluo movimentato per la distribuzione;
- la identificazione del trasportatore;
- la destinazione del refluo (U.P.A. e coltura);
- identificazione del conduttore del terreno utilizzato.

4. Fertirrigazione – pratica dell'aggiungere i reflui zootecnici alle acque irrigue (o viceversa) al fine di distribuirli in campo per la fertilizzazione della coltura in atto.

5. Tale pratica è ammessa solo nei periodi dell'anno nei quali il refluo distribuito risulti utilizzabile dalle colture. Per fertirrigare è necessario che siano presenti colture e sussista la condizione che la rete irrigua utilizzata per la distribuzione e quella del drenaggio che serve gli appezzamenti trattati, siano isolate dalle restanti acque superficiali e da quelle irrigue non interessate dalla pratica fertirrigante.

6. Qualora si operi in terreni sciolti si dovrà procedere alla impermeabilizzazione dei canali irrigui utilizzati, onde evitare percolazioni in falda.

7. La fertirrigazione è una modalità di uso agronomico dei reflui zootecnici che richiede particolari modalità di spargimento e la disponibilità di un refluo non solido.

8. Per effettuare la fertirrigazione è necessario munirsi dell'autorizzazione *allo spandimento dei reflui zootecnici* ai sensi della *legislazione e normativa vigente*, ed adottare gli accorgimenti sopra descritti.

2.11.13. Utilizzazione a scopo agronomico di letame

1. L'impiego del letame e del relativo colaticcio, tradizionalmente prodotti come miscela di lettiera e deiezioni stabilizzate in seguito a trattamento aerobico, provenienti da allevamenti bovini allevati a stabulazione fissa con paglia, fatte salve altre norme vigenti, non richiede autorizzazione ai sensi del presente *regolamento*.

2.11.14. Contenuti del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)

normativa vigente, qualora il *competente Dirigente* lo ritenga necessario il piano dovrà essere corredato dalle analisi e dei liquami effettuate presso un laboratorio pubblico o presso laboratori privati che applichino i metodi agricoli e delle Foreste.

2. In base alle particolari situazioni di rischio della zona possono essere prescritti vincoli particolari circa gli eventuali apporti di *azoto N*, *fosforo P*, e metalli pesanti nel terreno.

2.11.15 Trasporto di liquami di origine animale

1. Il trasporto dei liquami deve essere, dove possibile, effettuato evitando l'attraversamento dei centri abitati.